

TI_GERICHTE 52.2017.612 vom 27. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.612

FR: TI_GERICHTE 52.2017.612 du 27 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.612 del 27 ottobre 2017

Regeste

Esclusione dagli studi universitari. Violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione (scritta) della decisione impugnata, in particolare in merito alla valutazione di un esame scritto

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI; RL 421.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm). Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, il Tribunale non entra nel merito della valutazione dell'esame della ricorrente per quanto attiene alle prime due domande (cfr. infra consid. 2.3); non occorre pertanto assumere le prove offerte dall'insorgente al riguardo, ossia la perizia sull'esito della prova e l'edizione degli esami di altri studenti. Nemmeno occorre accertare ulteriormente la fattispecie in relazione alla censura riferita alla terza domanda d'esame. Al proposito, l'insorgente ha richiesto l'edizione di diversi documenti: il piano di studi presentato dalla professoressa _____ al delegato agli studi relativo all'anno 2016/2017, il tracciato delle comunicazioni pubblicate sulla piattaforma i.corsi durante l'anno e le informazioni fornite dalla segreteria per gli esami del Decanato relative agli argomenti previsti per l'esame. Prove che non potrebbero apportare tuttavia alcun elemento utile ai fini del giudizio, ritenuto che, come verrà precisato in appresso, dalle stesse dichiarazioni della ricorrente emerge che essa non ha diligentemente messo in atto quanto ci si poteva attendere per venire a conoscenza del programma del corso che non aveva frequentato e degli argomenti oggetto dell'esame (cfr. infra consid. 3.3). 2. La ricorrente ha innanzitutto eccepito la violazione del suo diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione impugnata. 2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari , Diritto amministrativo , parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 3.3; Scolari, op. cit. , n. 395 e 536). 2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima adottati in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).

2.3. Nel caso concreto, la decisione del 20 settembre 2017 con cui la ricorrente è stata estromessa dagli studi informava soltanto del mancato superamento dell'esame di psicologia della comunicazione. Allegato alla decisione vi era il certificato degli esami del 2 (recte 20) settembre 2017 dal quale risultava che nella predetta prova la ricorrente aveva ottenuto la nota 4 (insufficiente sulla scala da 1 a 10 applicata dall'ateneo). Ulteriori spiegazioni sono state fornite soltanto oralmente alla ricorrente dalla professoressa in occasione di un colloquio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Facoltà, tali comunicazioni verbali non sono idonee a garantire il diritto di essere sentita dell'insorgente non soddisfacendo, all'evidenza, le esigenze poste dall'art. 46 cpv. 1 LPAm. Nemmeno nel prosieguo della procedura è mai stata formulata motivazione scritta sulla valutazione della prova. Né con la decisione impugnata né in questa sede la Facoltà si è infatti concretamente espressa sul merito della valutazione, sebbene la ricorrente abbia segnalato già in sede di reclamo di non avere compreso le ragioni a giustificazione del risultato negativo conseguito. Con il ricorso qui in esame, inoltre, la stessa ha eccepito tale lacuna ed esplicitamente richiesto (almeno) una presa di posizione scritta della professoressa con la quale confrontarsi. Come detto, l'autorità inferiore non ha fornito alcuna traccia di soluzione dell'esame o altro commento dell'esaminatrice. Agli atti è presente unicamente una copia dell'esame, sul quale figurano i punteggi assegnati dalla professoressa alle risposte, ossia 5 alla prima, 5.5 alla seconda e 0 alla terza, oltre a qualche scarna, e in parte illeggibile, annotazione. Nulla insomma che permetta, da un lato, all'insorgente di compiutamente esercitare i propri diritti di difesa e, dall'altro, al Tribunale di esprimersi efficacemente sul giudizio espresso dalla professoressa. Non è infatti possibile dedurre su quali elementi l'esaminatrice abbia fondato la propria decisione e di conseguenza verificare se questa sia corretta espressione dell'(ampio) potere di apprezzamento riservatole (cfr. infra consid. 3.1). La censura si rivela quindi fondata. Già per questo motivo, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella di esclusione dagli studi della ricorrente, con conseguente rinvio degli atti alla Facoltà per nuova, motivata, decisione.

E. 3

Disponendo il Tribunale di sufficienti elementi per determinarsi in merito, può invece essere esaminata la censura riferita al tema della terza domanda di esame. La ricorrente ha sostenuto che le informazioni disponibili sul sito internet dell'USI, più precisamente sulla pagina dedicata al corso di psicologia della comunicazione, riportavano che durante il corso sarebbe stato proposto un laboratorio facoltativo che prevedeva l'analisi di un film alla luce della teoria dei sistemi motivazionali interpersonali , al termine del quale gli studenti avrebbero prodotto un elaborato di gruppo, la cui valutazione sarebbe valsa il 25% del voto complessivo. Agli studenti che invece non avrebbero partecipato al laboratorio sarebbe stata

sottoposta una domanda aggiuntiva sul tema dei sistemi motivazionali interpersonali . L'insorgente, che non ha frequentato il corso né il laboratorio, si sarebbe quindi preparata su questo argomento, su cui tuttavia, inaspettatamente, la domanda d'esame non verteva. Di conseguenza, questa non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione.

E. 3.1

Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61) . In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).

E. 3.2

La Facoltà ha innanzitutto ricordato che per l'art. 21 cifra 1 del regolamento degli studi, emanato dal consiglio di Facoltà di scienze della comunicazione il 2 luglio 2008, fanno oggetto d'esame le materie previste dal piano degli studi e che, secondo la cifra 3 della norma, la verifica delle conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso con un esame che verte sull'ultima edizione dello stesso. L'autorità ha sostenuto che al fine dell'individuazione dell'ultima edizione del corso oggetto della prova di esame occorre riferirsi esclusivamente a quanto pubblicato nella piattaforma informatica i.corsi , dove i professori mettono a disposizione degli studenti il materiale didattico. Il fatto che il corso in questione non richieda la frequenza obbligatoria non dispenserebbe lo studente candidato all'esame dal ricostruire il contenuto e il materiale su cui poi verterà la prova di esame.

E. 3.3

La tesi della Facoltà è sostenibile e merita di essere tutelata. Se è vero che le informazioni riportate sul sito web dell'USI indicavano che il laboratorio era dedicato allo studio dei sistemi motivazionali interpersonali e che la domanda d'esame destinata a sostituire l'elaborato scritto sarebbe stata incentrata sul medesimo argomento, è pur vero che la ricorrente, che non aveva frequentato l'ultima edizione del corso, si sarebbe dovuta informare sugli effettivi contenuti del medesimo in generale e del laboratorio in particolare. Le giustificazioni riguardo al fatto che l'accesso alla piattaforma era protetto da una

password non possono essere tutelate, in quanto la medesima non ha addotto di aver richiesto i dati di accesso né alcuna informazione complementare circa gli argomenti trattati in classe. Il fatto di aver seguito il corso in un'edizione precedente non dispensava in effetti l'insorgente dall'attivarsi per ottenere precisi ragguagli, segnatamente presso la professoressa stessa, circa il programma del corso e del laboratorio. Gli studenti devono infatti attendersi che il professore possa trattare argomenti diversi di semestre in semestre e spetta a loro aggiornarsi sui temi delle lezioni impartite. Tanto più che, come sostenuto dalla Facoltà senza smentita della ricorrente, nemmeno la domanda aggiuntiva dell'esame della sessione precedente concerneva i sistemi motivazionali interpersonali. Su questo punto, il gravame si rivela pertanto infondato.

E. 4

Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata, al pari di quella di esclusione dagli studi del 20 settembre 2017. Gli atti sono retrocessi alla Facoltà affinché renda una nuova decisione convenientemente motivata.

E. 5

Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) essendo l'USI intervenuta in causa per ragioni dipendenti dalla sua funzione. Essa è comunque tenuta a rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Date queste circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria, estesa al beneficio del gratuito patrocinio, diviene priva d'oggetto. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 27 ottobre 2017 della Commissione dei reclami della Facoltà di scienze della comunicazione dell'USI e quella del 20 settembre 2017 con cui l'insorgente è stata esclusa dal programma di bachelor e dalla Facoltà sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati alla Facoltà per nuova decisione. 2. Non si preleva tassa di giustizia. L'USI rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.